

In questa sezione vengono messi in evidenza i rilievi effettuati dalla Corte dei Conti sugli atti trasmessi dal Comune. In particolare si evidenzia che puntualmente l'Ente ha trasmesso, per il tramite del Revisore, i questionari relativi ai Bilanci di Previsione per gli esercizi dal 2009 al 2016 e al Rendiconto di Gestione degli esercizi dal 2009 al 2015. Ha altresì provveduto all'inoltro delle deliberazioni relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e gli ulteriori atti che la normativa sottopone al controllo della magistratura contabile. Di seguito si riportano gli esiti dei controlli effettuati dalla Corte dei Conti pervenuti a questo Ente alla data del 20/03/2017 e riferiti al presente ed al precedente, immediato, mandato elettivo:

Bilancio 2009

Deliberazione n. 163/2009/PRSE

La Corte delibera di formulare all'ente le segnalazioni-**non aventi carattere di grave irregolarità**-riportate nella scheda allegata, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto

"ATTENDIBILITÀ DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sono state rilevate incongruenze ed errori nella compilazione del questionario, rettificati nel corso dell'Istruttoria.

La Sezione evidenzia all'amministrazione ed all'organo di revisione la doverosità nell'ambito degli adempimenti di rispettiva competenza, di assicurare una maggiore attenzione nella compilazione della documentazione destinata alla Corte dei Conti.

PIANO TRIENNALE (DOMANDA 14 SEZIONE PRIMA)

*L'organo di revisione attesta che l'Ente **non** ha adottato il piano triennale di cui all'art.2, comma 594, L. n. 244/2007.*

La sezione evidenzia la doverosità dell'adempimento."

Rendiconto 2009

Deliberazione n. 182/2011/PRSE

La Corte delibera di formulare osservazioni – in considerazione della natura collaborativa del controllo e pur **non rilevando elementi di grave irregolarità** all'esito dell'esame istruttorio, in ordine a profili di scostamento dalla normale fisiologia che potrebbero determinare eventuali rischi per il bilancio o per la sana gestione finanziaria – sui punti riportati nella scheda allegata, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto:

"APPROVAZIONE TARDIVA DEL RENDICONTO

*Data di approvazione del rendiconto 2009 successive al 30 aprile 2010: **27 luglio 2010***

La sezione raccomanda il rispetto del termine di cui all'art. 227, comma 2, del TUEL e s.m.i. per l'approvazione del rendiconto, al fine di rendere effettivo il principio della programmazione.

ORGANISMI PARTECIPATI (

La Sezione raccomanda un attento monitoraggio degli organismi partecipanti anche al fine della verifica del puntuale rispetto della normativa vigente in relazione agli organismi stessi e richiama l'attenzione dell'ente sulla sopravvenuta disposizione circa il divieto di ripiano delle perdite di esercizio recata dall'art. 6, comma 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2012, n. 122."

BILANCIO 2010:

Deliberazione: n. 889/2010/PRSE

La Corte delibera di osservare, in considerazione della natura collaborativa del controllo e pur **non rilevando elementi di grave irregolarità** all'esito dell'esame istruttorio, in ordine a profili di scostamento dalla normale fisiologia che potrebbero determinare eventuali rischi per il bilancio o per la sana gestione finanziaria, i punti riportati nella scheda allegata, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

"EQUILIBRI – (DOMANDA 2 SEZIONE PRIMA E PUNTO 1 SEZIONE SECONDA)

(punti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, sezione seconda) L'impostazione del bilancio di previsione 2010 è tale da rispettare gli equilibri di bilancio.

Tuttavia si richiama l'attenzione in merito al ricorso, per garantire gli equilibri di bilancio, ad entrate a carattere straordinario destinate al finanziamento di spese correnti ripetitive, cosa che potrebbe costituire un sintomo di precarietà per la tenuta degli equilibri.

Inoltre si rileva un incremento delle voci di entrata sotto evidenziate che, ove non effettivamente accertate nel corso dell'esercizio, potrebbero determinare rischi per gli equilibri di bilancio.

Tipologia entrate	Accertamento 2009	Preventivo 2010	Variazione % 2010/2009
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (solo quelle di spesa corrente)	36.617,51	40.000,00	9,24%
Recupero evasione tributaria	133.893,00	132.000,00	-1,41%
Utilizzo contributi da permessi di costruzione (solo utilizzo per spesa corrente)	72.805,78	172.500,00	136,93%
Utilizzo plusvalenze a finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento	377.872,37	346.000,00	-8,43%
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio corrente	138.285,00	====	====
Totale entrate	759.473,66	690.500,00	
Tipologia spese			
Oneri straordinari della gestione corrente		19.000,00	
Totale spese		19.000,00	
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE (al netto delle spese straordinarie)	759.473,66	671.500,00	-11.58 %

(punto 1.2 sezione seconda) Le entrate aventi carattere non ripetitivo superano le spese correnti aventi carattere non ripetitivo per una percentuale del 3534,21%.

Pertanto si rileva una notevole eccedenza delle entrate straordinarie rispetto alle spese straordinarie, mentre, è regola di buona amministrazione che entrate straordinarie non siano chiamate a finanziare spese continuative.

Totale Entrate straordinarie 2010	Totale spese straordinarie 2010	Incremento delle entrate straordinarie sul totale spese straordinarie (%)
690.500,00	19.000,00	3534,21%.

La Sezione raccomanda un attento utilizzo delle entrate straordinarie.”

RENDICONTO 2010

Deliberazione: n. 55/2012/PRSE

La Corte in considerazione della natura collaborativa del controllo, e **pur non rilevando elementi di grave irregolarità**, all'esito dell'esame istruttorio, in ordine ai profili di scostamenti dalla normale fisiologia gestionale, che potrebbero determinare eventuali rischi per il bilancio o incidere sulla sana gestione finanziaria, delibera:

- “- di raccomandare all'Ente il rispetto del termine di cui all'art 227, comma 2, del TUEL e s.m.i. , per l'approvazione del rendiconto, al fine di rendere effettivo il principio della programmazione;
- di raccomandare all'Ente di porre attenzione nell'utilizzo delle entrate straordinarie per il finanziamento della spesa corrente a carattere ripetitivo;
- di raccomandare all'Ente il monitoraggio dell'evoluzione dei residui attivi, con particolare riferimento ai residui ante 2006 e richiama la sopravvenuta normativa di cui all'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012;
- di raccomandare all'Ente una formulazione prudentiale del dato previsionale e il rispetto delle procedure volte all'acquisizione delle entrate;
- di raccomandare all'Ente un attento e costante monitoraggio, anche in corso di esercizio, della gestione degli organismi partecipati, con specifico riguardo alle dinamiche di crescita degli oneri connessi all'indebitamento ed alla spesa per il personale;
- di raccomandare all'Ente, limitatamente al profilo contabile proprio di questa sede, di verificare la corretta rilevanza dell'operazione sostanziale posta in essere ai fini dell'indebitamento, nonché conseguentemente ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, alla luce dei principi espressi dalle sezioni riunite con deliberazione 49/2011;
- di segnalare all'Ente, anche alla luce del principio di prudenza, che risponde a canoni di sana gestione finanziaria destinare a spese di investimento i risparmi conseguiti per effetto della rinegoziazione dei mutui;
- di raccomandare all'Ente di proseguire nelle verifiche sul conto del patrimonio, affinché la stima dei cespiti nel conto patrimoniale avvenga in maniera prudentiale.”

BILANCIO 2011

Deliberazione: n. 416/2011/PRSE

La Corte delibera di formulare osservazioni – in considerazione della natura collaborativa del controllo e pur **non rilevando elementi di grave irregolarità all’esito dell’esame istruttorio**, in ordine a profili di scostamento dalla normale fisiologia che potrebbero determinare eventuali rischi per il bilancio o per la sana gestione finanziaria – sui punti riportati nella scheda allegata, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto:

“EQUILIBRI. Taglio ai trasferimenti erariali.

La Sezione nel prendere atto delle misure adottate raccomanda un attento monitoraggio dell’evoluzione delle singole voci di entrate e di spesa onde garantire la compensazione strutturale dei tagli dei trasferimenti erariali.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL VINCOLO DI INDEBITAMENTO (ART. 119 COST.).

La Sezione, anche alla luce del principio di prudenza, segnala che risponde a canoni di sana gestione finanziaria destinare a spese di investimento i risparmi conseguiti per effetto della rinegoziazione dei mutui.

Operazioni di “project financing”.

La Sezione, limitatamente al profilo contabile proprio di questa sede, raccomanda di verificare la corretta rilevanza dell’operazione sostanziale posta in essere ai fini dell’indebitamento, nonché conseguentemente ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Riunite con deliberazione 49/2011.

SPESE PER IL PERSONALE.

La Sezione raccomanda di verificare, in caso di assunzione a qualunque titolo, che la spesa del personale risulti contenuta nei limiti della normativa vigente, in particolare dell’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 121, l. 244/2007 (cfr. deliberazione SS.RR. N. 48/2011).

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

La Sezione evidenzia la necessità di provvedere annualmente alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata con l’individuazione di risorse stabili e variabili, ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. , prestando particolare attenzione alla componente variabile della stessa che deve rispettare le destinazioni previste dal C.C.N.L. e il principio di predeterminazione dei criteri.”

Deliberazione 474/2010/REG Su regolamento conferimenti incarichi

A seguito dell’analisi del Regolamento approvato dal Comune, la Sezione accerta quanto segue:

Il regolamento è stato adottato in assenza (manca ogni riferimento nelle premesse) di una previa delibera del Consiglio comunale., che, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo (art. 48, terzo comma, ed art.42, secondo comma, lett. a) del T.U.E.L.), individuasse i criteri generali degli affidamenti di incarichi;

- Il regolamento comunale, ove prevede la possibilità di conferimento di incarichi in via diretta e senza l’espletamento di procedure comparative aperte, anche eventualmente per prestazioni di importo ridotto o per incarichi legali non riconducibili alla rappresentanza in giudizio (in mancanza dei presupposti della estrema urgenza, del previo esperimento di procedura comparativa andata deserta, ovvero di “unicità soggettiva della prestazione”) appare non in linea con il carattere generale e omnicomprensivo che connota la disposizione recata dal comma 56, dell’articolo 3, della legge finanziaria per l’anno 2008 (escluse le ipotesi di appalto di servizi e salva l’applicabilità di diversa e speciale normativa);

Si fa presente inoltre, in considerazione dello spirito collaborativo che caratterizza tale funzione, pur non essendo previsto obbligo di adeguare il regolamento:

- Ex art. 18 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni in legge 133/2008, come modificato dall’art. 19, comma 1, d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009, le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono;

La Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche DELIBERA

Di invitare il Comune a riesaminare il proprio regolamento sugli incarichi, alla luce di quanto esposto in motivazione, dandone successiva comunicazione a questa Sezione

RENDICONTO 2012

Deliberazione n. 190/2014/PRSE

La Corte RACCOMANDA

1. di perseguire l’equilibrio della “gestione straordinaria” del bilancio assicurando che le risorse straordinarie siano destinate esclusivamente al finanziamento di spese aventi analoga natura (Cfr. punto 2.3);
2. di provvedere alla corretta quantificazione del fondo svalutazione crediti natura (cfr. punto 5.2.1);
3. di valutare l’adozione di opportune misure tese a:

- a) favorire il pieno di utilizzo delle risorse disponibili da parte della struttura amministrativa attraverso l'assunzione di atti d'impegno finalizzati al completamento dei programmi di spesa entro la fine dell'esercizio, riducendo in tal modo la formazione di economie di spesa e di avanzi di amministrazione (cfr. punto 1.1);
- b) potenziare l'attività di riscossione dei residui attivi ultra-quinquennali avviando le procedure di recupero coattivo dei crediti che non risultano ancora iscritti a ruolo (cfr. punto 5.2.1);
- c) incrementare la velocità di riscossione delle entrate proprie al fine di riallineare il relativo indice ai valori medi di riferimento (cfr. punto 3.3.5.3);

Note:

Punto 1.1.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2012 (fondo cassa + residui attivi - residui passivi) ammonta ad €. 947.423,47 ed è suddiviso nei seguenti fondi:

<i>vincolato:</i>	<i>209,42</i>
<i>per spese in conto capitale:</i>	<i>389.647,89</i>
<i>per f.do ammortamento:</i>	<i>216.618,39</i>
<i>per fondo svalutazione crediti:</i>	<i>21.317,13</i>
<i>non vincolato:</i>	<i>319.630,88</i>
<i>Tot.</i>	<i>947.423,71</i>

La presenza dell'avanzo costituisce un indicatore positivo nonché sintomo di corretta gestione finanziaria in quanto evidenzia, a posteriori, la copertura delle spese e la presenza di un equilibrio complessivo tra entrate ed uscite realizzato negli esercizi precedenti.

Tuttavia, il valore segnaletico dell'avanzo muta e diviene negativo nel caso in cui quest'ultimo supera un limite fisiologico che normalmente viene individuato nel valore del 5% in rapporto al totale delle entrate correnti.

Infatti, un valore eccessivamente elevato dell'avanzo evidenzia un mancato utilizzo delle risorse a disposizione o, più in generale, un'incapacità di realizzare i programmi di spesa previsti.

Così come emerge dalla seguente tabella, l'avanzo del Comune di Monte Urano accertato con il consuntivo 2012 rappresenta il 16,51% delle entrate correnti, mentre l'avanzo non vincolato è pari al 5,57% delle medesime entrate, così come emerge dalla seguente tabella;

Tab.1

<i>Avanzo di amministrazione totale (A)</i>	<i>947.423,71</i>
<i>Avanzo di amministrazione non vincolato (B)</i>	<i>319.630,88</i>
<i>Entrate Correnti (C)</i>	<i>5.741.743,28</i>
<i>Avanzo totale su Entrate Correnti (D=A/C)</i>	<i>16,51%</i>
<i>Avanzo non vincolato su Entrate Correnti (E=B/C)</i>	<i>5,57%</i>

Focalizzando l'attenzione sul rapporto tra la quota non vincolata dell'avanzo e le entrate correnti (la quota vincolata deriva solitamente dalla gestione in conto capitale), si rileva che la percentuale del 5,57% rappresenta un valore superiore alla norma.

Infatti, sulla base delle considerazioni già effettuate, il valore in commento evidenzia una ridotta capacità di spesa della struttura amministrativa che favorisce la formazione di economie di spesa ed avanzi di amministrazione.

Sul punto si evidenzia anche che le attuali regole del patto di stabilità (fondato sul criterio della competenza mista) rendono difficile l'impiego delle risorse confluite nell'avanzo.

Punto 2.3 L'analisi sugli equilibri di parte corrente è stata approfondita tenendo conto del fatto che sia l'equilibrio corrente che il grado di copertura delle spese correnti possono essere influenzati dalla presenza di poste a carattere straordinario. E' stato, pertanto, verificato quanta parte delle spese correnti ordinarie è finanziata con entrate straordinarie – sia di parte capitale che di parte corrente- come ad esempio il

contributo per il rilascio dei permessi di costruire, le sanzioni per violazioni al codice della strada, il recupero dell'evasione tributaria, i canoni concessori pluriennali, le plusvalenze da alienazioni immobiliari etc. L'incidenza delle entrate correnti straordinarie nette sulla spesa corrente ordinaria è pari allo 0,81% così come emerge dalla seguente tabella:

Tab.3

Entrate straordinarie	294.634,99
Spese straordinarie	255.008,18
Differenza	39.626,81
Spese correnti ordinarie	4.884.403,42
Incidenza	0,81%

La tabella evidenzia che soltanto una quota della spesa corrente ordinaria (nella misura dello 0,81% del totale) è finanziata con entrate straordinarie.

Sebbene vi sia un tendenziale equilibrio della "gestione straordinaria", si auspica - e in tal senso depongono anche i principi contabili - che le entrate straordinarie siano destinate esclusivamente al finanziamento delle spese aventi analoga natura onde evitare possibili squilibri della gestione di competenza.

Punto 3.3 La velocità di riscossione delle entrate proprie (Titoli I e III) fornisce indicazioni sui tempi di conclusione del procedimento di acquisizione delle predette entrate iscritte nella competenza dell'esercizio. L'indicatore è dato dal rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza ed i relativi accertamenti. Il grado di velocità di riscossione delle entrate proprie è pari al 70,81%.

Il predetto indice è leggermente inferiore rispetto ai valori medi nazionali (72,19%), regionali (74,62%) e degli enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (74,71%).

Punto 5.2.1 Nel conto del bilancio sono conservati residui attivi da entrate proprie (Titoli I e III) con anzianità superiore al quinquennio per €. 117.686,01.

Inoltre, soltanto una quota di tali residui attivi - pari ad €. 83.535,71 - risulta iscritta a ruolo.

I residui attivi ultra-quinquennali rappresentano il 36,82% del risultato di amministrazione non vincolato.

Risulta costituito un fondo svalutazione crediti di €. 21.317,13.

Relativamente alla quantificazione del predetto fondo, con la memoria del 1 dicembre 2014

l'Amministrazione comunale ha precisato quanto segue

Nel corso dell'esercizio 2012 il Comune di Monte Urano ha preceduto allo stanziamento di €. 60.582,20 pari al 25% dei residui attivi dei titoli I e III provenienti dalle annualità 2006 e precedenti. Successivamente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, preso atto che l'ammontare dei residui attivi ante 2006 si era ridotto ad €. 85.268,52 l'importo del fondo è stato proporzionalmente rideterminato in €. 21.317,13

Ad avviso della Sezione la procedura seguita dall'Ente non è corretta. Infatti, in sede di rendiconto 2012, una volta proceduto al riaccertamento dei residui originati dalla competenza, i residui con anzianità inferiore al quinquennio erano quelli compresi tra il 2012 e il 2008.

Conseguentemente, i residui ultra-quinquennali a cui fa riferimento l'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 erano tutti i residui al 31/12/2007. Ne deriva che la quantificazione del fondo svalutazione crediti avrebbe dovuto tener conto anche dei residui provenienti dall'esercizio 2007 (cfr. in senso conforme, Sezione Regionale di controllo del Piemonte n. 89/2014/SRCPIE/PRSE; Sezione Regionale di controllo per le Marche n. 138/2014/PRSE).

Punto 5.3 Il tasso di formazione dei residui attivi di parte corrente (Titoli I, II e III) fornisce informazioni sulla velocità di riscossione delle entrate di competenza dell'esercizio. Infatti, quanto più è alto il tasso di formazione dei residui attivi, tanto più è bassa la capacità di realizzazione delle entrate. Ne consegue che a bassi valori dell'indicatore corrisponde una buona gestione delle varie fasi delle entrate.

L'indice è calcolato ponendo a rapporto i residui di parte corrente originati dalla competenza con i corrispondenti accertamenti di competenza.

L'indice di formazione dei residui attivi di parte corrente è pari al 31,27%.

Il valore è peggiore rispetto ai valori medi nazionali (28,20%), regionali (26,26%) e degli altri enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (26,58%).